

Codice A1103A

D.D. 17 maggio 2021, n. 299

Ordinanza di archiviazione di illecito amministrativo ex art. 18 della L.r. 689/1981 (Fasc. n. 23 - PAR/2016).



ATTO DD 299/A1103A/2021

DEL 17/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza di archiviazione di illecito amministrativo ex art. 18 della L.r. 689/1981 (Fasc. n. 23 - PAR/2016).

Visti gli atti trasmessi, con lettera prot. n. 244 del 22/08//2016 del Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Torino – Stazione Forestale di Ala di Stura - a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, e residente a *omissis* in *omissis* e del signor *omissis*, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in qualità di trasgressori ed a carico degli stessi quali legali rappresentanti **dell'impresa "omissis"** – *omissis*, in qualità di obbligati in solido, nei confronti dei quali, con processo verbale n. 12/2016 del 9/08/2016 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti constatati in data 5/7/2016 in località Pian della Mussa nei pressi del *omissis*, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 50, comma 1, della della L.R. n. 19/2009 relativo alla realizzazione di un percorso acrobatico sospeso consistente in un ponte tibetano ed una teleferica di tipo tirolese in assenza di Valutazione d'incidenza o comunque in contrasto con gli obiettivi di tutela delle aree della Rete Natura 2000.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che gli interessati si siano avvalsi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso peraltro che gli stessi hanno presentato nei termini scritti difensivi facendo altresì richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

dato atto del verbale dell'audizione regolarmente tenutasi in data 13 maggio 2021;

esaminate le argomentazioni esposte in tale sede nonché tutta la documentazione agli atti dalla quale è emerso che, sebbene buona prassi avrebbe voluto che lo stesso fosse assoggettato a previa Valutazione d'incidenza, l'intervento in oggetto non è comunque espressamente vietato dalle

cosiddette Norme di conservazione né specificatamente normato;

preso altresì atto che le Misure di conservazione citate nel verbale non possono ritenersi pertinenti all'intervento *de quo* tenuto conto l'art. 3, comma 1, lett. v) è relativo a manifestazioni o eventi che comportano uno straordinario afflusso di persone in un determinato luogo tale da causare incidenze negative su habitat e specie animali e vegetali (es: le corse podistiche, ciclistiche o raduni tematici) e l'art. 8, comma 1, lett. l) richiamato per analogia (cavi delle teleferiche per il trasporto del legname) si applica alle sole zone di protezione speciale (ZPS), ovvero i siti della Rete Natura 2000 orientati alla protezione dell'avifauna ai sensi della cosiddetta Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE) e non ai siti individuati come Zone speciali di Conservazione (ZSC) quale quello qui interessato; condizioni queste oggettivamente non presenti per la fattispecie qui contestata;

tenuto infine conto che i soggetti interessati hanno dapprima immediatamente rimosso la struttura e successivamente inviato al competente Settore regionale la richiesta di assoggettabilità a Valutazione d'incidenza per poter mettere in opera il ponte e la "tirolese" per gli anni successivi; richiesta alla quale è seguito il parere che ha escluso per questa tipologia di intervento la necessità della valutazione d'incidenza in quanto conforme alle Misure di conservazione generali e sito specifiche;

evidenziata, da ultimo, l'assenza di danni evidenti all'area interessata e rilevata la condotta collaborativa degli interessati nell'immediatezza della contestazione;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

tutto ciò premesso, alla luce di quanto sopra esposto, si riscontra la carenza dei presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;

determina

di ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa e dispone che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto, nonché agli altri soggetti interessati.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella